



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
LUIGI GALVANI

Via F. Gatti, 14 - 20162 Milano  
email [miis05400x@istruzione.it](mailto:miis05400x@istruzione.it) pec [MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT)  
Tel. 02 6435651/2/3 Cf 02579690153

Circ. n. 133

Milano, 13.12.2024

- Personale docente e Ata a tempo determinato
- Dsga

**Oggetto: fruizione ferie a.s.2024/2025 personale con contratto a tempo determinato.**

Il personale docente e Ata con contratto a tempo determinato, (supplenza breve e saltuaria, fino al termine delle attività didattiche, 30 giugno) è informato, con la presente, che le ferie maturate sono conteggiate in relazione al periodo di servizio prestato.

Ai sensi dell'art. 19, c.2 del CCNL 2007: "Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato."

Pertanto si applica la seguente proporzione:  $360 : 30/32 = n^{\circ}$  dei giorni di servizio : x (30 fino a 3 anni di servizio, 32 per più di 3 anni). A titolo di esempio, il docente fino al terzo anno di servizio che abbia prestato 60 giorni di supplenza, ha diritto a 5 giorni di ferie ( $x = 30$  per 60 diviso 360). N.B. Il computo dei giorni di ferie spettanti va fatto non sull'orario di servizio settimanale (che può essere anche uno spezzone orario) ma solo in riferimento al totale dei giorni inclusi nel contratto (sono ovviamente esclusi eventuali giorni non retribuiti es. permessi per motivi personali).

In applicazione a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2013, la richiesta di ferie del personale sopra indicato deve essere presentata nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Si riportano di seguito testualmente quanto previsto dalla normativa vigente:

*Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013): "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica". • D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall'art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013): "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".*

In mancanza di fruizione delle ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, il personale interessato sarà collocato d'ufficio in ferie.

Per quanto riguarda i periodi di sospensione delle attività si rinvia alla consultazione del calendario scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto, per l'anno scolastico in corso, pubblicato sul sito dell'Istituto.

Per ogni necessità, il personale interessato può rivolgersi all'Ufficio Personale.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Emanuela M. Germanò

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993*